



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ELEFANTE	AGOSTINO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ROMANI	PAOLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE SANTI	LEONARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 496/09 depositato il 22/01/2009
- avverso la sentenza n° 125/03/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di RIETI proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO RIETI

controparte:

[REDACTED]

difeso da:
DOTT. FARAGLIA MARCO
VIA MOLINO DELLA SALCE N.78 02100 RIETI RI

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 880010300473 2006 IRPEF 2002

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 496/09

UDIENZA DEL

SEZIONE 7

16/02/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

120/7/10

PRONUNCIATA IL:

16.02.2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27 MAG. 2010

Il Segretario

(segue)

Con sentenza n. 125/03/07 depositata il 23.11.2007 la CTP di Rieti accolse il ricorso della sig.ra [redacted] avverso avviso di accertamento IRPEF con il quale l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rieti aveva inserito nel calcolo del reddito d'impresa dichiarato in perdita per l'anno 2002 una maggiore plusvalenza patrimoniale di € 27.541,00, rispetto alla dichiarata di € 5.165,00, realizzata mediante cessione di azienda in data 11.6.2002 avendo tenuto conto di quanto in merito accertato ai fini dell'imposta di registro e non contestato giudizialmente. I primi giudici, partendo dal presupposto che l'accertamento del valore di cessione di una azienda effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro costituisce soltanto un dato presuntivo quando trattasi di determinare l'IRPEF in capo al cedente, ritennero che nella fattispecie la contribuente avesse validamente contrastato la presunzione dell'Ufficio: in particolare, per l'avviamento commerciale il cui valore era stato dichiarato in € 5.164,57 ed accertato in € 12.808,00, ritennero l'attività di commercio ambulante di cappelli tale da produrre per scarsità di clientela fissa una bassa redditività tanto più che nell'anno precedente la [redacted] aveva lungamente trascurato l'attività per malattia e che con riguardo alle stigliature il valore dichiarato (€ 7.747,00 contro € 27.645,00) fosse congruo con la vetustà delle attrezzature cedute consistenti in un furgone del 1990, in un tendone ed un misuratore fiscale.

L'Ufficio impugna la sentenza e nell'atto di appello la contesta perché a suo dire ha operato una nuova valutazione dell'azienda ceduta, in aperto contrasto con la valutazione ormai definitiva per mancata impugnazione operata per l'applicazione dell'imposta di registro, e senza peraltro fornire una adeguata motivazione. Fa presente che il valore dell'avviamento è stato determinato nel rispetto della normativa sulla base della possibile redditività dell'azienda come ricavabile dai dati dichiarati dalla stessa contribuente per i tre anni precedenti la cessione. Chiede la conferma dell'accertamento operato con vittoria di spese.

La contribuente si costituisce in giudizio e dopo aver ricordato che ai fini delle imposte dirette la plusvalenza da cessione di azienda è costituita dalla differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato e non dal valore di mercato del bene ceduto contesta l'accertamento induttivo operato perché carente di reale motivazione. Chiede la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.

All'udienza del 16.2.2010, pubblica per richiesta delle parti, sono presenti sia il difensore della contribuente che il rappresentante dell'Ufficio i quali riportandosi agli atti insistono nelle loro richieste.


Nella camera di consiglio il Collegio rileva che l'Ufficio ha motivato l'accertamento a fini IRPEF della plusvalenza da cessione di azienda esclusivamente con la valutazione della cessione stessa effettuata ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro. Come correttamente evidenziato dai giudici di prime cure una siffatta motivazione, proprio per la diversità dei presupposti dell'imposta diretta sul reddito e dell'imposta di registro, essendo la prima basata sul reddito effettivamente percepito e la seconda sul valore di mercato del bene compravenduto, rappresenta una presunzione che può essere vinta da prova contraria e nella fattispecie la contribuente ha sufficientemente provato con il deposito di documentazione contabile e di altri documenti la veridicità di quanto dichiarato nell'atto pubblico di cessione circa il corrispettivo percepito e di quanto indicato come plusvalenza nella dichiarazione dei redditi, né d'altro canto nell'appello l'Ufficio ha fornito controprove atte a smentire quanto provato dalla contribuente nel primo giudizio. Il Collegio respinge pertanto l'appello e conferma la sentenza di 1° grado; compensa tra le parti le spese del giudizio visto il fondamento valutativo della materia del contendere.

P. Q. M.

La Commissione rigetta l'appello; spese compensate.

Così deciso in Roma il 16/2/2010

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



pag 2